

Esecuzione del contratto - consorzi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12131 del 08/05/2025 (Rv. 674720-01)

Industriali (per il coordinamento della produzione e degli Scambi) - con attività esterna - Appalti pubblici - Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro - Affidamento - Responsabilità per le obbligazioni assunte - Responsabilità solidali - Fondamento - Fattispecie.

In materia di appalti pubblici, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della l. n. 422 del 1909 e partecipanti alle procedure di affidamento, sono responsabili per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate versi i terzi, poiché, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, delle imprese subappaltanti e dei fornitori, salvo che si tratti di lavori scorporabili, in cui essa è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio mandatario o capogruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata, che aveva riconosciuto, ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, la responsabilità solidale del consorzio, capogruppo di un'ATI, per il pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dall'instaurazione di un rapporto contrattuale diretto, sorto solo con la consorziata assegnataria dei lavori).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12131 del 08/05/2025 (Rv. 674720-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2165